



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 27 della legge regionale 22/02/2019 n. 1;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 16/10/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in data 23/10/2015 al n. 139835, con la quale il Sig. Montalto Giuseppe, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 19/11/2019 matura i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione per massima anzianità contributiva in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 7931 del 18/01/2019 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura che il Sig. Montalto Giuseppe ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 19/11/2019;
- VISTA la nota prot. n. 8760 del 22/02/2019 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 92771 del 13/08/2019 con la quale si comunica al dipendente la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 01/12/2019;
- VISTO il DA n. 5081 del 09/07/1992, registrato alla Corte dei Conti il 06/10/1992, reg. n. 17, fgl. n. 113, con il quale il predetto dipendente è stato nominato in prova a decorrere dal 09/07/1992 nella qualifica di assistente contabile, assumendo effettivo servizio in data 16/11/1992;
- VISTO il DDR n. 5508 del 22/10/1996 con il quale al Sig. Montalto Giuseppe sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 11 mesi 11 e giorni 13;
- VISTO il DDG n. 2149 del 25/02/2004 con il quale il Sig. Montalto Giuseppe, ai sensi e per gli effetti del D.P.Reg. n. 10/2001, è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO il Foglio di congedo illimitato;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Siciliana;
- CONSIDERATO che il Sig. Montalto Giuseppe a decorrere dal 30/11/2019 vanta l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 16/11/1992 al 30/11/2019	27	0	14
Periodo ricongiunto (DDR n. 5508 del 22/10/1996)	11	11	13
Servizio militare dall'1/02/1980 al 31/01/1981	1	0	0
Totale anzianità contributiva utile a pensione	39	11	27

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1/12/2019, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Montalto Giuseppe, nato a xxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, li 28 OTT. 2019



IL DIRIGENTE GENERALE
ad interim
Bologna
F.to

VISTO SI PUBBLICHI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3
ad interim
F.to

originale agli atti d'ufficio